

Legge di bilancio 2019

La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni di impresa

di Gian Marco Committeri (*) e Chiara Lo Re (**)

L'art. 1, commi da 940 a 948, della Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019) concede nuovamente l'opportunità di rivalutare (con automatica rilevanza anche ai fini fiscali) i beni costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni di controllo e di collegamento detenute nell'esercizio di un'attività d'impresa, riproponendo integralmente il testo delle precedenti leggi di rivalutazione. Come accaduto in precedenza, l'imposta sostitutiva (16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili) si rende dovuta in un'unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi per l'esercizio 2018, mentre il diritto di ammortizzare fiscalmente i valori rivalutati spetterà a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (dal 2021 per i soggetti c.d. solari); solo per i beni immobili, il maggior valore sarà riconosciuto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020.

1. Premessa

La Legge di bilancio 2019 (1) ha previsto nuovamente la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, riproponendo pressoché integralmente le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 559, della Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017), nell'art. 1, comma 892, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nell'art. 1, comma 143, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e nell'art. 1, comma 470, della Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006). Tale agevolazione consente alle imprese di rivalutare i beni di impresa in deroga ai criteri civilistici di cui all'art. 2426 c.c. beneficiando del riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni a decorrere dal terzo

esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita. Secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio, possono essere oggetto di **rivalutazione i beni d'impresa** risultanti dal **bilancio dell'esercizio** in corso al **31 dicembre 2017**. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019 (*i.e.* data di entrata in vigore della Legge di bilancio), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima **categoria omogenea** e deve essere annotata nel relativo inventario e menzionata nella nota integrativa.

2. Soggetti interessati e beni rivalutabili

Possono effettuare la rivalutazione i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. (ovverosia le società per azioni o in accomandita per azioni, le società a responsabilità

(*) ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners - *Equity Partner*.

(**) ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners - *Associate*.

(1) Art. 1, commi da 940 a 948, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee, gli enti commerciali), nonché - per effetto del rinvio all'art. 15 della Legge n. 342/2000 - le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che **non** adottino i **principi contabili internazionali** nella redazione del **bilancio d'esercizio**. Sono ammesse alla rivalutazione anche le stabili organizzazioni in Italia di imprese estere. Non possono, invece, beneficiare della rivalutazione i soggetti *IAS/IFRS adopter*, per i quali il comma 948 dell'art. 1 della Legge di bilancio prevede solo la possibilità di riallineare il valore fiscale al maggior valore iscritto nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2017, mediante il versamento delle medesime imposte sostitutive.

Possono formare oggetto di rivalutazione i beni d'impresa materiali e immateriali (ancorché già completamente ammortizzati), con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni.

Possono, quindi, essere oggetto di rivalutazione:

- le **immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili** (ad esempio, immobili (2), beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti, macchinari, attrezzature, ecc.);

- le **immobilizzazioni immateriali** costituite da beni consistenti in **diritti giuridicamente tutelati** (quali, ad esempio, diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, *know-how*, e altri diritti simili iscritti nell'attivo

del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative);

- **partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Non possono, invece, formare oggetto di rivalutazione:

- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.) (3);

- l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, ecc.);

- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.;

- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché considerate di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa **categoria omogenea**, così come individuati dall'art. 4 del D.M. n. 162/2001 (4). I requisiti di appartenenza alle diverse categorie sono quelli esistenti alla data di chiusura del bilancio in cui è eseguita la rivalutazione. Si ribadisce che la rivalutazione ha carattere **temporaneo** in quanto l'iscrizione del maggiore valore può essere effettuata solo nel bilancio dell'esercizio 2018 e può riguardare solo i beni d'impresa che risultavano già iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (5).

3. Modalità di rivalutazione

Per quanto concerne le modalità di effettuazione della rivalutazione, l'art. 1, comma 946, della

(2) La rivalutazione di un bene immobile può riguardare sia il fabbricato sia l'area sottostante o di pertinenza, oppure la sola area o il solo fabbricato; in ogni caso, è necessario individuare distintamente (nell'apposita perizia di stima) il valore di rivalutazione del fabbricato rispetto a quello dell'area, posto che i predetti beni sono classificati in categorie omogenee differenti.

(3) Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, per ragioni di ordine logico sistematico e in coerenza con quanto previsto nelle precedenti leggi di rivalutazione, l'esclusione dalla disciplina riguarda tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l'esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce (cfr. circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, par. 1).

(4) Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'art. 94 del T.U.I.R. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni immateriali la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di es-

si. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e fabbricati strumentali per natura. Gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi e imbarcazioni non iscritte in tale registro. I beni a deducibilità limitata e quelli a uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.

(5) Sono, quindi, esclusi i beni acquistati nel 2018.

Legge di bilancio richiama le disposizioni contenute nell'art. 11 della Legge n. 342/2000 e nel D.M. n. 162/2001. In particolare, la rivalutazione può avvenire secondo le seguenti modalità alternative:

1) **rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento**: il costo storico del bene da rivalutare e il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione cosicché rimane inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento (6);

2) **rivalutazione del solo costo storico**; tale metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il precedente coefficiente, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le imprese stanzeranno quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato, facendone menzione in nota integrativa (7);

3) **riduzione del fondo di ammortamento** che determina lo stanziamento di ammortamenti su un costo analogo a quello originario (8).

In sintesi: la rivalutazione proporzionale del valore lordo dei beni e del relativo fondo di ammortamento (ipotesi *sub 1*), consente di ammortizzare il bene secondo il piano di ammortamento originario, mentre la rivalutazione del solo valore lordo (ipotesi *sub 2*) può determinare sia il mantenimento che il prolungamento della durata del periodo di ammortamento. La rivalutazione operata attraverso la riduzione del fondo di ammortamento (ipotesi *sub 3*), infine, determina un allungamento del predetto periodo di ammortamento.

La rivalutazione effettuata secondo le modalità *sub 1* e *sub 2*) non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un **valore superiore** a quello di **sostituzione** (per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ri-

pristino della sua originaria funzionalità). In ogni caso, qualunque sia il metodo adottato, il **limite massimo della rivalutazione** è rappresentato dal **valore economico del bene**. In particolare, l'art. 11 della Legge n. 342/2000 prevede che i valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "**valore corrente**", determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, o al "**valore interno**" del bene, determinato, invece, sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa. Non è possibile adottare per alcuni beni appartenenti a una categoria omogenea il metodo di rivalutazione a valori correnti e per altri appartenenti alla stessa categoria quello basato sul valore interno (9); è invece possibile utilizzare diversi metodi di rivalutazione.

4. Effetti fiscali della rivalutazione

Il comma 943 dell'art. 1 della Legge di bilancio stabilisce che "il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili". A ben vedere, tale formulazione è analoga a quella già prevista nelle precedenti leggi di rivalutazioni ove la rivalutazione effettuata in sede contabile doveva necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva (10). Ragion per cui deve ritenersi che, anche secondo la disciplina reintrodotta dalla Legge di bilancio, non è consentito effettuare una rivalutazione con effetti solo civilistici, vale a dire senza il versamento dell'imposta sostitutiva (11). Secondo quanto previsto dalla

(6) Si pensi, ad esempio, a un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro ed un importo rivalutabile di 2.000 euro: la rivalutazione del bene avviene incrementando il valore contabile da 5.000 a 6.500 e riducendo il fondo ammortamento da 2.500 a 2.000 euro.

(7) Si pensi, ad esempio, a un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro ed un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso la rivalutazione viene eseguita incrementando il valore contabile da 5.000 a 7.000 euro.

(8) Si pensi, ad esempio, a un bene che abbia un valore contabile di 5.000 euro, un fondo ammortamento di 2.500 euro e un importo rivalutabile di 2.000 euro: in tal caso il contribuente può rivalutare il bene riducendo il fondo da 2.500 a 500 euro.

(9) Cfr. circolari Agenzia delle entrate n. 14/E/2017, n. 13/E/2014, n. 11/E/2009 e n. 18/E/2006.

(10) In tal senso v. circolari Agenzia delle entrate n. 13/E/2014, n. 11/E/2009 e n. 18/E/2006.

(11) Si ricorda, invece, che nella legge di rivalutazione con-

disciplina vigente, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dal **terzo esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, quindi, dal **1° gennaio 2021**). Solo per i beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del **1° dicembre 2020**. Un ulteriore differimento è previsto per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze sui trasferimenti dei beni a seguito di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore: il maggior valore affrancato è riconosciuto a decorrere dal **quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (quindi a decorrere dal **1° gennaio 2022**, sempre facendo riferimento ai soggetti "solari"). In tal modo, si cerca di evitare uno smobilizzo ravvicinato dei beni rivalutati, finalizzato ad ottenere un mero vantaggio fiscale nella determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, con l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n. 86/2002 - espressamente richiamato dal comma 946 della Legge di bilancio - in caso di estromissione del bene durante il periodo di sospensione degli effetti fiscali della rivalutazione, è attribuito al soggetto che ha effettuato la rivalutazione un credito IRPEF/IRES pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni rivalutati e che fuoriescono dall'impresa; l'ammontare dell'imposta sostitutiva va portato ad aumento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione nella misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni estromessi anticipatamente. Resta, quindi, fermo che, prima del riconoscimento fiscale, i maggiori ammortamenti iscritti in bilancio e imputati a conto economico in misura superiore a quella fiscalmente deducibile devono essere recuperati a tassazione attraverso una variazione in aumento dal reddito imponibile. L'incremento del patrimonio netto, conseguente all'iscrizione del saldo attivo di rivalutazione in contropartita dei

maggiori valori attribuiti ai beni - che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare viene evidenziato in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 -, assume rilevanza nel bilancio in cui la rivalutazione è effettuata. L'incremento del patrimonio netto che si determina per effetto della rivalutazione effettuata nel 2018, coerentemente con quanto precisato dall'Amministrazione finanziaria nelle circolari emanate in passato (12), rileva ai fini della determinazione dell'ammontare delle perdite fiscali riportabili nelle operazioni di fusione - ai sensi dell'art. 172, comma 7, del T.U.I.R. - e nelle operazioni di scissione - ai sensi dell'art. 173, comma 10, del T.U.I.R. - a partire dalla data di approvazione del bilancio in cui la rivalutazione è stata eseguita (13). I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un'imposta sostitutiva di tutte le imposte sui redditi e dell'IRAP (ed eventuali addizionali), pari al **16%** (calcolata sui maggiori valori) con riferimento ai **beni mobili e immobili ammortizzabili** e al **12%** con riferimento a quelli **non ammortizzabili**. L'imposta sostitutiva è versata in **un'unica rata** scadente contestualmente al versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo in cui la rivalutazione è eseguita (con riferimento ai bilanci 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 la data è il **30 giugno 2019**). Tale imposta dovrà essere computata in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione, con iscrizione, quindi, dell'importo netto della rivalutazione. Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Coerentemente con quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle citate circolari n. 14/E/2017, n. 13/E/2014 e n. 11/E/2009 con riferimento alle precedenti leggi di rivalutazione, l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Ragion per cui l'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione; in tal caso, l'imposta sostitutiva non versata viene iscritta a ruolo ai sensi degli artt. 10 e ss. del D.P.R. n. 602/1973, fermo re-

tenuta nell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 era stata prevista la possibilità di effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica a fronte del diverso tenore letterale della norma, che stabiliva espressamente la possibilità (e, quindi, non la necessità) di versare un'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio.

(12) Cfr. circolari n. 14/E/2017, n. 13/E/2014, n. 11/E/2009 e

n. 18/E/2006.

(13) Si tratta, quindi, di un effetto indiretto della rivalutazione che può essere affatto secondario per quelle imprese che hanno in programma di porre in essere operazioni straordinarie per le quali il riporto delle perdite fiscali potrebbe essere messo a rischio dalla incapienza del patrimonio netto.

stando la possibilità per il contribuente di potersi ravvedere secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

5. Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

In contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni, nel patrimonio netto dell'impresa deve essere iscritto il **saldo attivo di rivalutazione** (che assume rilevanza nel bilancio in cui la rivalutazione stessa è effettuata) al netto della relativa imposta sostitutiva. In base a quanto disposto dall'art. 13 della Legge n. 342/2000 - norma espressamente richiamata dal comma 946 dell'art. 1 della Legge di bilancio - il saldo attivo di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva soggetta all'osservanza delle disposizioni dell'art. 2445, commi 2 e 3, c.c.; in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, è vietata la distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Ai fini fiscali, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una **riserva in sospensione di imposta**, tassata in caso di sua distribuzione. Per tale ragione, il legislatore prevede anche la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP (ed eventuali addizionali) nella misura del 10%, da applicare al valore del saldo attivo computato al lordo dell'imposta sostitutiva di rivalutazione. In caso di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento del saldo attivo, questa deve essere versata con le stesse modalità previste per l'imposta sostitutiva di rivalutazione.

Il comma 946 dell'art. 1 della Legge di bilancio richiama, inoltre, le disposizioni sull'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta contenute nell'art. 1, commi 475, 477 e 478, della Legge n. 311/2004. Ne deriva che la **riserva** costituita in seguito alla rivalutazione, qualora affrancata, è **liberamente distribuibile** e non concorre a formare il **reddito** imponibile del soggetto che effettua la distribuzione, ma solo quello del **socio percettore** secondo le regole ordinariamente previste per i dividendi. Inoltre, sempre in caso di distribuzione del saldo attivo dopo l'affrancamento, troverà applica-

zione la presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del T.U.I.R., secondo cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili rispetto alle riserve di capitali (la citata presunzione non opera, invece, per espressa previsione normativa, per le riserve in sospensione d'imposta). Si ricorda, invece, che, nell'ipotesi di distribuzione del saldo attivo non affrancato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della Legge n. 342/2000 e all'art. 9, comma 2, del D.M. n. 162/2001, secondo le quali, in caso di distribuzione, "il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società". In tal caso, l'intero saldo attivo distribuito costituisce utile in capo ai soci. L'imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Si ricorda che l'assoggettamento del saldo attivo di rivalutazione all'imposta sostitutiva del 10% produce il solo effetto di rendere libera la riserva dal regime di sospensione d'imposta a partire dal 2018.

L'affrancamento del saldo attivo non produce, invece, effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione, posto che la disciplina in esame non prevede alcuna deroga in tal senso. Conseguentemente, ancorché si sia provveduto all'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, i maggiori valori fiscali attribuiti ai beni per effetto della rivalutazione saranno comunque riconosciuti solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita o, in caso di realizzo dei beni, a decorrere dal quarto esercizio successivo (14).

6. Riallineamento dei valori per i soggetti OIC adopter

Anche la Legge di bilancio prevede la possibilità di adeguare i valori fiscali ai maggiori valori dei beni d'impresa che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, ancora presenti nel bilancio dell'esercizio successivo (c.d. riallineamento).

Sotto il profilo oggettivo, i beni suscettibili di riallineamento sono gli stessi che possono beneficiare della rivalutazione (con la differenza che, in questo caso, si tratta di beni contabil-

(14) Cfr. circolari Agenzia delle entrate n. 14/E/2017, n. 13/E/2014, n. 11/E/2009 e n. 18/E/2006.

mente già rivalutati), tant'è che, ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 162/2001, il riallineamento può essere utilizzato anche congiuntamente alla rivalutazione del bene (qualora al singolo bene possa essere attribuito un ulteriore incremento di valore rispetto a quello già iscritto in bilancio). In altri termini, con il **riallineamento** si ottiene il **riconoscimento fiscale del maggior valore del bene** (già) risultante dal **bilancio 2017** mentre, con la rivalutazione, si realizza l'ulteriore incremento di detto valore - nel rispetto del limite economico - con effetti sia civili che fiscali. Come accade per la rivalutazione, il riallineamento dei maggiori valori non è immediato, ma decorre, per i beni immobili, dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2020; per gli altri beni, dal terzo esercizio successivo a quello in cui viene effettuata la rivalutazione subordinatamente al versamento dell'imposta sostitutiva. A differenza della disciplina della rivalutazione, non è consentito il riallineamento parziale delle differenze di valore (sussistendo - in caso di opzione - l'obbligo di colmare per intero il divario tra costo fiscale e civile dei beni), mentre è invece ammesso il riallineamento solo su singoli beni (anziché su tutti quelli appartenenti alla stessa categoria omogenea).

Il riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. La disciplina del riallineamento, in quanto volta al riconoscimento fiscale di valori già espressi in bilancio, non comporta incrementi delle poste del netto patrimoniale dell'impresa e, quindi, non determina l'esigenza di specifici, immediati interventi in sede di approvazione del bilancio medesimo. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori va richiesto nella **dichiarazione dei redditi** ed è, comunque, condizionato all'**accantonamento**, per ammontare corrispondente ai valori da riallineare, di una apposita riserva al netto dell'imposta sostitutiva a cui si applica la disciplina di sospensione d'imposta tipica dei saldi di rivalutazione e la cui allocazione comporta un intervento in sede di formazione ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il riallineamento è operato.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i quali il pagamento della imposta sostitutiva avviene dopo l'approvazione del bilancio, è possibile fruire della disciplina del riallineamento anche se non sia stata stanziata l'apposita riserva in sede di approvazione del bilancio 2018. In tale ipotesi la riserva dovrà

comunque essere iscritta in bilancio entro l'esercizio successivo a quello di riferimento mediante delibera assembleare. In tale circostanza, resta ferma la necessità che la riserva da vincolare sia già presente e utilizzabile nel bilancio con riferimento al quale è stato effettuato il riallineamento dei maggiori valori (cfr. circolari n. 14/E/2017, n. 13/E/2014 e n. 18/E/2006). In caso di incapienza o di assenza di riserve è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale, in quanto l'imputazione a capitale della riserva non fa venir meno la sospensione d'imposta. Per converso, non sarà possibile procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del bilancio con riferimento al quale si effettua la rivalutazione non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare.

7. Riallineamento dei valori per i soggetti *IAS/IFRS adopter*

Il comma 948 dell'art. 1 della Legge di bilancio estende anche ai soggetti *IAS/IFRS adopter*, con alcune precisazioni, la disciplina del riallineamento dei valori contenuta nell'art. 14, comma 1, della Legge n. 342/2000.

I soggetti *IAS/IFRS adopter* possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se le stesse non risultano di controllo o collegamento. Per tali soggetti, inoltre, il disallineamento tra i valori fiscali e contabili, emergenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2017, può derivare anche dall'adozione del criterio del *fair value* - espressamente previsto nella contabilità IAS/IFRS - nell'ipotesi in cui lo stesso ha determinato l'iscrizione di un maggior valore contabile rispetto a quello fiscale.

Il riallineamento è subordinato al versamento di un'**imposta sostitutiva**, pari al **16%** per i **beni ammortizzabili** e al **12%** per i beni **non ammortizzabili**. L'importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere vincolato in una **riserva** a cui si applica il regime fiscale della sospensione d'imposta. Anche i soggetti *IAS/IFRS adopter* possono affrancare la riserva da rivalutazione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10% da versarsi secondo le modalità previste per le imposte sulla rivalutazione; con il versamento dell'imposta sostitutiva, la riserva affrancata risulta liberamente distribuibile e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che procede alla distribuzione.